

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 72-753

L.R. 18/2008 "Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale" Capo III - Stampa di informazione periodica locale. Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi per l'anno 2019. Integrazione della DGR n. 3-4699 del 27/2/2017 smi.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che la legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 “Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale”:

all'articolo 1 prevede che "Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale dell'informazione periodica locale, quale componente del patrimonio culturale piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi.

La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi dell'informazione periodica locale”;

all'articolo 7 dispone che, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in essere attività finalizzate a:

- sostenere la stampa di informazione periodica locale;
- sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione;
- promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa d'informazione locale;

all'articolo 8, per il perseguimento di tali attività, prevede, tra l'altro, la concessione delle seguenti agevolazioni a favore dell'editoria periodica locale:

- o erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 20 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;
- o contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;

Premesso inoltre che:

con l'art 25 della L.R. 19/2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), al fine di sostenere la transizione dalla carta al web, l'aumento dell'utenza dei giornali online e degli altri siti web di informazione, difendere la pluralità dell'informazione minacciata dalla crisi, è stato introdotto, nella L.R. 18/2008, l'art. 9 bis, il quale sancisce che la Regione assicura anche alle testate giornalistiche online, il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di risentire maggiormente dell'attuale situazione di crisi del mercato editoriale;

la L.R. 11/2018 (“Disposizioni coordinate in materia di cultura” in vigore dal 1° gennaio 2019) ha, tra l'altro, modificato l'articolo 11 della LR 18/2008 relativo alla composizione della "Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale", sancendo che la medesima sia ora presieduta dall'Assessore competente in materia di attività produttive e che è composta da due Consiglieri regionali e fino a quattro rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale e online da queste designati.

Richiamato che, ai sensi del suddetto articolo 11, la Commissione collabora alla definizione delle attività che la Regione pone in essere finalizzate a sostenere la stampa, la distribuzione e la diffusione dell'informazione periodica locale nonché per altri interventi finalizzati, anche in ambito culturale, alla valorizzazione dell'informazione periodica locale.

Preso atto che in data 1 luglio 2019 si è insediata la XI legislatura a seguito delle elezioni regionali del 26 maggio 2019, facendo di fatto decadere tutti gli incarichi detenuti dai consiglieri fino a quel

momento, compresa la partecipazione alla “Commissione regionale per le attività editoriali e dell’informazione locale”, costituita con D.P.G.R. n. 79 del 31/7/2015.

Ritenuto necessario al fine di dare continuità all’azione regionale di sostegno alla stampa di informazione periodica locale, approvare, nelle more della definizione dell’iter amministrativo di costituzione della nuova Commissione, confermando i criteri 2018, le “Modalità di attuazione della L.R. n. 18/2008 e s.m.i., Capo III - Stampa di informazione periodica locale - Bando 2019”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto inoltre di :

- demandare alla Direzione competente l’approvazione del bando e della modulistica da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni previste e l’individuazione delle documentazione necessaria;
- stabilire che per l’anno 2019 le domande di contributo dovranno essere presentate all’Amministrazione regionale con decorrenza dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione del bando e della modulistica citata e dovranno pervenire entro il termine di scadenza della presentazione delle stesse che sarà fissato dalla Direzione regionale competente;
- stabilire in € 250.000,00 la dotazione finanziaria a copertura del bando suddivisa in:
 - € 125.000,00 per le domande presentate dalla stampa periodica locale
 - € 125.000,00 per le domande presentate dalle testate giornalistiche online.

Qualora tale disponibilità venisse integrata prima della definizione dell’atto di concessione dei contributi, la Direzione regionale competente è autorizzata a integrare la suddetta dotazione del bando fino alla concorrenza della disponibilità stessa.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura nell’ambito dei fondi previsti alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 1401 "Industria, PMI e Artigianato" (capitolo 173630/2020).

Ritenuto, ad integrazione della DGR 3- 4699 del 27/02/2017, di disciplinare il procedimento: “Controllo di I livello sui contributi a favore dell’editoria locale” e di stabilire, ai sensi della comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 14/2014, che:

- il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Sviluppo sostenibile e Qualificazione del sistema produttivo del territorio;
- il termine di conclusione del procedimento è individuato in 120 giorni decorrenti dalla data di avvio del procedimento di controllo. Il termine è determinato dalla necessità di verifica della conformità delle spese dichiarate dai beneficiari. Occorre tener conto, infine, che nei controlli in loco gli interventi da controllare sono localizzati nell’intero territorio regionale e richiedono una disponibilità ed una fattiva collaborazione da parte dei beneficiari del contributo.

Dato atto che le agevolazioni previste sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.

Visti:

- lo Statuto Regionale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, artt. 13 e 36;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 26, comma 1.
 - la L.R. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019–2021”;
 - vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 “Legge regionale 19/03/2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;
 - vista la D.G.R. n. 36 - 8717 del 05/04/2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - approvazione indirizzi”;
 - la DGR n. 3- 4699 del 27/2/2017 “Legge 241/1990 e Legge Regionale 14/2014. Nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Competitività del Sistema Regionale. Revoca delle DGR n. 13-359 del 29/09/2014 e DGR n. 25-215 del 04/08/2014”smi
 - LR 19/2018 del 15/12/2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018).
- Attestata la regolarità amministrativa della presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1- 4046 del 17/10/2016.
- Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare le “Modalità di attuazione della L.R. n. 18/2008 e s.m.i., Capo III - Stampa di informazione periodica locale - Bando 2019”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di stabilire in € 250.000,00 la dotazione finanziaria a copertura del bando nell’ambito dei fondi previsti alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 1401 "Industria, PMI e Artigianato" (capitolo 173630/2020) suddivisa in:
 - € 125.000,00 per le domande presentate dalla stampa periodica locale;
 - € 125.000,00 per le domande presentate dalle testate giornalistiche online;
- di stabilire che qualora tale disponibilità venisse integrata prima della definizione dell’atto di concessione dei contributi, la Direzione regionale competente è autorizzata a integrare la suddetta dotazione del bando fino alla concorrenza della disponibilità stessa.
- di disciplinare, ad integrazione della DGR 3- 4699 del 27/02/2017, il procedimento denominato “Controlli di I livello su contributi a favore dell’editoria locale” come in premessa descritto;
- di demandare alla Direzione competente l’approvazione del bando e della modulistica da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni previste e l’individuazione delle documentazione necessaria;
- di dare atto che le agevolazioni previste sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

**MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA L. R. 25 GIUGNO 2008, N. 18
"INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA PIEMONTESE E
DELL'INFORMAZIONE LOCALE" S.M.I.
CAPO III – STAMPA DI INFORMAZIONE PERIODICA LOCALE**

CRITERI PER IL BANDO 2019

1. FINALITA'. Favorire lo sviluppo del sistema delle imprese editoriali dell'informazione locale (della stampa periodica locale e delle testate giornalistiche online).

La Giunta regionale definisce con proprio atto amministrativo i criteri applicativi e gli indirizzi in ordine agli interventi per le attività editoriali e dell'informazione locale di cui all'art. 7 della legge.

Il bando costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione applica tali criteri e indirizzi.

2. OGGETTO.

- A) Sostegno alle spese per l'acquisto della carta per la stampa dei periodici locali (art. 8, comma 1, lett. b);
- B) Sostegno alle spese per l'acquisto di abbonamenti alle agenzie di stampa di informazione locale (art. 8, comma 1, lett. c).
- C) Sostegno alle spese per l'acquisto di abbonamenti alle agenzie di stampa di informazione locale per le testate giornalistiche online (art. 9 bis, comma 2 lett. a).
- D) Sostegno alle spese per l'acquisto dell'abbonamento annuale dello spazio server fornito dall'hosting provider, fino ad un massimo del **50** per cento della spesa complessiva (art. 9 bis, comma 2 lett. b).
- E) Sostegno alle spese per l'ottimizzazione del sito web per i dispositivi mobili (mobile-friendly) fino ad un massimo del **50** per cento della spesa complessiva (art. 9 bis, comma 2 lett. c).

3. AMBITO DI INTERVENTO. Tutto il territorio regionale.

4. DESTINATARI. Imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale e attività produttiva in Piemonte, iscritte al registro degli operatori della comunicazione, dotate di una struttura minima di n. 2 dipendenti, anche part-time, ed aventi come collaboratori di redazione almeno n. 2 giornalisti pubblicisti regolarmente retribuiti.

5. CARATTERISTICHE DEI PERIODICI. I periodici editi dai soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

a) devono essere pubblicati:

1. con regolarità da almeno due anni dall'entrata in vigore della legge;
2. con frequenza non quotidiana e a carattere almeno settimanale;
3. con periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali;
4. con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura non inferiore alle tremila copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale.

b) devono essere finalizzati esclusivamente all'informazione locale e alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale del Piemonte.

c) devono avere le seguenti caratteristiche editoriali:

- mancanza di copertina;
- impaginazione in colonne;
- foliazione di almeno sedici pagine,
- pluralità di contenuti informativi;
- destinazione di almeno il 55 per cento delle pagine su base annua all'informazione locale sulla società e sulla vita politica locale, sulla cronaca e sulle istituzioni;
- destinazione di una quota non superiore al 45 per cento di pubblicità su base annua.

6. CARATTERISTICHE DELLA TESTATA ONLINE

- a) edizione in formato digitale, dinamico e multimediale, della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
- b) frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
- c) diffusione di informazioni di interesse locale/regionale;
- d) sede della redazione in Piemonte
- e) registrazione da almeno 2 anni della testata giornalistica, presente anche online presso il Tribunale nella cui circoscrizione la Testata ha la redazione;
- f) direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti ;
- g) iscrizione della Testata al ROC (Registro degli operatori di Comunicazione);
- h) media di visualizzazioni non inferiore al milione all'anno certificabile;
- i) possedere una struttura minima ai sensi dell'art. 9 comma 2 della LR 18/2008 smi. ;
- j) non deve configurare come mero aggregatore di notizie,
- k) accessibilità del sito per persone con disabilità,
- l) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea.

7. SPESE AMMISSIBILI.

A) spese sostenute nel 2018 per l'acquisto della carta occorrente alla pubblicazione, al netto di IVA, a fronte di un bilancio certificato relativamente ai costi della carta per la stampa del periodico. La certificazione di bilancio deve essere rilasciata, limitatamente ai costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione iscritta all'apposito Registro Unico dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze [art.8 c.1 lett. b)]

B) spese sostenute nel 2018 per l'abbonamento, al netto di IVA, a massimo n. 2 agenzie di stampa a informazione regionale [art .8 comma 1 lett. c) e art. 9 bis, comma 2 lett. a)]

- C) spese sostenute nel 2018 per l'acquisto dell'abbonamento annuale dello spazio server fornito dall'hosting provider, al netto di IVA [art. 9 bis, comma 2 lett. b)].
- D) spese sostenute nel 2018 per l'ottimizzazione del sito web per i dispositivi mobili (mobile-friendly) al netto di IVA [art. 9 bis, comma 2 lett. c)].

8. CONTRIBUTI. I contributi vengono concessi nella misura massima del:

- a) 20% della spesa complessiva per gli interventi di cui alla lett. b) comma 1 dell'art. 8 ;
- b) 50% della spesa complessiva per gli interventi di cui alla lett. c) comma 1 dell'art. 8;
- c) 50% della spesa complessiva per gli interventi di cui alla lett. a) comma 2 dell'art. 9 bis;
- d) 50% della spesa complessiva per gli interventi di cui alla lett. b) comma 2 dell'art. 9 bis;
- e) 50% della spesa complessiva per gli interventi di cui alla lett. c) comma 2 dell'art. 9 bis;

I contributi sono erogati ai singoli beneficiari per un importo cumulativo non superiore a 35.000,00 euro annui.

I contributi concessi ai sensi dell'art. 9 bis non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell'art. 8 .

9. RISPETTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA.

I soggetti che usufruiscono del contributo regionale sono impegnati al rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

I contributi si configurano come aiuto di stato alle piccole e medie imprese e devono essere applicati in conformità alla disciplina comunitaria “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013 n. 1407/2013 della Commissione, pubblicato in GUUE L. 352/I del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).

10. DIVIETO DI CUMULO DI CONTRIBUTI.

Il contributo concesso per le spese ammissibili di cui al precedente paragrafo 8) non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, comunitarie, statali e regionali per il medesimo intervento.

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La Regione indice apposito bando.

I soggetti destinatari dei contributi devono presentare le domande alla Regione, corredate della documentazione prevista, utilizzando la modulistica predisposta a cura della Direzione competente.

La domanda e la documentazione da allegarsi va presentata esclusivamente via pec all'indirizzo riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it

L'Amministrazione regionale potrà comunque richiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse necessaria o utile per l'istruttoria.

Le domande presentate prima della data di apertura del bando o dopo quella di chiusura del medesimo e quelle non redatte in conformità alla modulistica prescritta ovvero gravemente carenti della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione.

12. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il contributo verrà concesso agli aventi diritto nell'ambito delle risorse programmate.

A partire dal 1 gennaio 2017 l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti.

La registrazione dei dati relativi ai soggetti destinatari dei contributi nel "Registro Nazionale Aiuti di Stato" ed il conseguente rilascio di specifici "Codici concessione RNA – COR" è condizione propedeutica all'emanazione del provvedimento di concessione e di erogazione degli aiuti.

Qualora le somme destinate alle agevolazioni non fossero sufficienti a soddisfare le domande presentate, i contributi verranno erogati ai beneficiari in misura ridotta proporzionalmente.

13. DISCIPLINA DI DETTAGLIO.

Il Direttore regionale competente provvede con proprio atto all'approvazione della modulistica, della documentazione necessaria a corredo delle domande e alla disciplina di dettaglio e all'approvazione e pubblicazione del bando.

Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio.

Il procedimento ha una durata di **120** giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.

14. DOTAZIONE FINANZIARIA.

La dotazione finanziaria del bando ammonta a € 250.000,00 così ripartita:

- €125.000,00 per la stampa periodica locale;
- €125.000,000 per le testate giornalistiche online.

A fronte di un'integrazione della dotazione finanziaria del bando, che si verifichi prima della definizione dell'atto di concessione dei contributi, la Direzione regionale competente è autorizzata ad incrementare l'ammontare dei contributi ai beneficiari nei limiti di cui al punto 8 ferma restando la proporzione della ripartizione dei fondi sopra riportata in relazione alla tipologia degli interventi.

Eventuali fondi disponibili, a seguito del finanziamento delle domande relative ad una delle due tipologie di beneficiari, possono essere destinati a copertura dell'altra.

15. RIMANDO AI PRINCIPI GENERALI.

Per quanto non previsto nella disciplina attuativa si fa rimando ai principi generali desumibili da analoghe disposizioni normative.

Le domande di contributo sono soggette a imposta di bollo da € 16,00, ai sensi dell'art. 32 dell'allegato A del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.